



Alpha & Beta società cooperativa

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2004	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ¹	TFR
01/01/2005	31/12/2005	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ¹	TFR
01/01/2006	31/12/2006	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ¹	TFR
01/01/2007	18/07/2008	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%;100% ¹⁻²	TFR
18/07/2008	25/04/2012	1,55% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%;100% ¹⁻²	TFR
26/04/2012	ad oggi	1,55% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%;100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 18/07/2008. Per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,05%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.

⁴ CCNL 24/03/2012. Per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,55%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro, della retribuzione utile per il computo del TFR.

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro, o ancora a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE
CCNL 03/11/1994

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2120 Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, sono escluse dalla quota della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme corrisposte ai seguenti titoli:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- le indennità sostitutive di preavviso;
- le indennità sostitutive di ferie;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando si prevede un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

La normale retribuzione (art. 113) corrisposta al lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

- paga base nazionale conglobata;
- indennità di contingenza;
- terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
- eventuali scatti di anzianità;
- altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ ALPHA & BETA SOCIETÀ COOPERATIVA

Indice:

20/11/2017 CCAL Accordo Laborfonds

20/11/2017

Accordo integrativo aziendale stipulato tra Cooperativa Alpha&Beta e Sindacato UIL Scuola Fondo pensione complementare

Premesso che:

la cooperativa Alpha &Beta ha applicato fino al 30.06.2017 il contratto collettivo del terziario, distribuzioni servizi la cooperativa ha applicato le disposizioni ivi previsti per la gestione del fondo pensione complementare la cooperativa applica dall' 01.07.2017 il CCNL per le scuole private ANINSEI in seguito all'accordo integrativo aziendale stipulato col sindacato UIL scuola

l'art. 14 dello stesso prevede che "i dipendenti possono mantenere l'iscrizione nei rispettivi enti nei quali attualmente sono iscritti", nel caso specifico il "Laborfonds"

che di seguito i dipendenti resteranno iscritti al fondo pensioni complementare "Laborfonds"

che per il fondo pensioni complementare si applicheranno le stesse disposizioni e criteri previsti dal CCNL del terziario, comprese eventuali future variazioni.

Attualmente le aliquote sono le seguenti:

- lavoratore: 0,55%
- datore di lavoro: 1,55%

Merano, il 20.11.2017

Datore di Lavoro

Il sindacato: UIL
